



REGOLAMENTO FONDO DI SOSTEGNO

Art. 1 – Fondo di Sostegno

1. Il presente regolamento definisce le finalità e le procedure per l'accesso da parte delle società sportive associate, al Fondo di Sostegno istituito da Lega (di seguito anche il "Fondo").
2. Il Fondo non ha finalità di lucro ed è stato costituito con lo scopo di fornire assistenza alle società sportive associate a Lega Pro, in possesso dei necessari requisiti di seguito individuati, mediante la possibilità di accedere ad erogazioni di acconti a valere sui crediti in via di maturazione nel corso della stagione.
3. I crediti per i quali è possibile richiedere le erogazioni di acconti sono quelli che si originano nell'ambito del sistema sportivo e, quindi, specificatamente il saldo attivo finanziario della campagna trasferimenti, relativo alla stagione sportiva in corso, i contributi derivanti da quanto previsto nel testo del D. Lgs n. 9/2008 in maturazione nel corso della stagione sportiva e i contributi derivanti dalla mutualità di sistema.

Art. 2 – Finalità del Fondo

1. Il Fondo è istituito con la finalità di agevolare le società a superare eventuali tensioni finanziarie *infra* annuali di breve periodo che dovessero emergere nel corso della stagione, volendo, pertanto, costituire un supporto migliorativo dei flussi di cassa programmati, non costituendo nella maniera più assoluta, risorse supplementari/aggiuntive, oltre quelle complessivamente spettanti alla società.

Art. 3 – Dotazione del Fondo

1. Il Fondo di Sostegno è costituito mediante destinazione di riserve istituzionali per un ammontare complessivo di € 1.000.000,00 (un milione/00).
2. La dotazione del Fondo è da intendersi globale e non riferita ad ogni singola stagione sportiva. Laddove si rendesse opportuno e/o necessario, il Consiglio Direttivo di Lega, anche in base alle riserve istituzionali disponibili e tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, potrà valutare l'opportunità o meno di variarne la dotazione.

Art. 4 – Requisiti di accesso

1. Possono accedere al Fondo le società sportive facenti parte dell'organico di Lega Pro che, al momento della richiesta di accesso abbiano i seguenti requisiti nonché l'assenza, al momento della presentazione dell'istanza, delle seguenti cause ostative:
 - siano in regola con le disposizioni economico – finanziarie della F.I.G.C.;
 - non siano state attinte da deferimenti per violazione delle disposizioni economico – finanziarie della F.I.G.C.;
 - non abbiano riportato sanzioni, neppure in termini di ammende e/o penalizzazioni in conseguenza della violazione delle predette disposizioni;
 - non abbiano effettuato cessioni del credito relativamente alla campagna trasferimenti, né abbiano pignoramenti in corso o non abbiano in genere compiuto atti di disposizione in relazione ai predetti crediti;
 - non siano sottoposte a procedure concorsuali o non versino in stato di liquidazione o non siano assoggettate ad altre procedure esecutive.

2. Le istanze di accesso al Fondo di Sostegno devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società sportiva e trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo

segreteria-legapro@legalmail.it

3. Lega Pro, tramite una apposita commissione formata dai responsabili dell'area gestionale, valuta le domande seguendo l'ordine cronologico con cui sono ricevute, riservandosi di giudicare di volta in volta, a suo insindacabile giudizio sia in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi che soggettivi, l'ammissibilità o meno delle stesse, fermo il vincolo della complessiva dotazione del Fondo.
4. Lega Pro, fatte le opportune valutazioni, provvede, entro un congruo termine, a dare comunicazione agli interessati dell'esito delle istruttorie svolte.
5. Nessun interesse, spesa o diritto è dovuto a Lega Pro in quanto trattasi di mera attività mutualistica svolta dall'Associazione nei confronti delle proprie associate.

Art. 5 – Criteri di erogazione e rimborso

1. La società sportiva che abbia i requisiti di cui all'art. 4 che precede, può richiedere al Fondo, con apposita istanza, un acconto dei propri crediti fino ad un massimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) e, comunque, non oltre il 50% dell'ammontare dei crediti della stagione che residuano al momento della richiesta, così come richiamati all'art. 1.3.
2. Le società che hanno ricevuto l'erogazione da parte del Fondo nel corso di una stagione sportiva, fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00, non potranno presentare ulteriore domanda di accesso ad esso nel corso della stessa stagione sportiva, anche nell'ipotesi che abbiano già provveduto al rimborso per l'intero e, dunque, estinto l'acconto erogato.
3. L'istanza di accesso al Fondo non potrà essere proposta successivamente al 31 marzo di ogni stagione sportiva, dovendo l'importo corrisposto in acconto essere restituito entro e non oltre il termine della stagione.
4. Le somme sono vincolate al pagamento dei debiti sportivi relativi alla stagione nella quale Lega eroga l'acconto.
5. Gli acconti che vengono anticipati dal Fondo devono essere rimborsati entro e non oltre 90 giorni dalla loro erogazione e, comunque, non oltre la fine della stagione sportiva.
6. Previamente alla erogazione delle somme per cui è fatta richiesta e, successivamente alla comunicazione di accettazione della stessa, la società istante autorizza Lega ad accantonare temporaneamente i crediti in via di maturazione, fino alla concorrenza della somma richiesta, per i successivi 90 giorni a garanzia del rimborso.
7. Le suddette somme potranno essere rimborsate anche dando autorizzazione alla Lega di trattenersi le risorse dei crediti maturandi della società.

Art. 6 - Sanzioni

1. Il mancato o tardivo rimborso degli acconti anticipati sul conto campionato, comporterà per la società inadempiente la certificazione negativa da parte di Lega, secondo quanto previsto al Titolo I, Capo II lett. A punto 1.a. del Sistema Licenze Nazionali e, pertanto, in base alle stesse disposizioni delle Licenze Nazionali vigenti, potrà essere causa di non ammissione al campionato della seguente stagione sportiva.

Art. 7 - Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e potrà esser oggetto di eventuale revisione e/o aggiornamento ad opera del medesimo organo.